DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/478 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2025

che riconosce che la relazione presentata dalla Slovacchia a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza e granturco in tale Stato membro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ([1]), in particolare l'articolo 31, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce che, per poter essere conteggiati ai fini degli obiettivi ivi fissati, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa devono ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. A tal fine, l'articolo 29, paragrafo 10, di tale direttiva fissa soglie specifiche di riduzione delle emissioni per tali combustibili e l'articolo 31 disciplina le modalità di calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal loro uso. Nell'effettuare questi calcoli è possibile utilizzare i valori standard fissati negli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001. A determinate condizioni, anziché i valori standard delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione delle materie prime agricole è possibile utilizzare i valori tipici. I valori tipici, che rappresentano il valore medio in una determinata zona, possono essere comunicati alla Commissione dagli Stati membri o da paesi terzi. Possono essere utilizzati solo se la Commissione ne riconosce l'accuratezza.

(2) Il 30 ottobre 2024 la Slovacchia ha presentato alla Commissione le due relazioni definitive contenenti dati per misurare le emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza e granturco tipicamente prodotti in zone del suo territorio classificate al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS) conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]). La Slovacchia ha chiesto che sia riconosciuta l'accuratezza dei dati in conformità dell'articolo 31, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.

(3) La Commissione ha valutato la relazione e ha constatato che contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza e granturco tipicamente prodotti nelle regioni NUTS 2 della Slovacchia.

(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La relazione che la Slovacchia ha presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento il 30 ottobre 2024 contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza e granturco tipicamente prodotti nelle regioni NUTS 2 della Slovacchia. L'allegato riporta la sintesi dei dati contenuti nella relazione.

([1]) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj.

([2]) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj).

Articolo 2

La Slovacchia notifica senza indugio alla Commissione eventuali variazioni dei dati contenuti nella relazione, quale presentata alla Commissione ai fini del riconoscimento il 30 ottobre 2024, che possono incidere sull'accuratezza dei dati e di conseguenza sulle basi della presente decisione. La Commissione valuta le variazioni notificate per stabilire se la relazione contenga ancora i dati accurati sulla base dei quali è avvenuto il riconoscimento.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa cessa di applicarsi il 2 aprile 2030.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di colza in Slovacchia (kg CO_2-eq/t di colza raccolta, materia secca)

Regione NUTS 2 a norma del regolamento (CE) n. 1059/2003	N_2O suolo		Incorporate			Uso di combustibili	Semi	Totale
	Dirette	Indirette	Fertilizzante	Neutralizzazione	Pesticida			
SK010	172,5	23,4	186,9	25,8	11,5	108,5	1,1	529,7
SK021	163,1	18,2	178,2	22,5	11,3	102,9	1,1	497,2
SK022	251,8	22,8	160,4	25,0	12,0	100,5	1,0	573,5
SK023	161,2	22,9	183,0	23,7	11,8	99,0	1,0	502,6
SK031	545,7	18,3	219,8	32,6	15,8	119,9	1,2	953,2
SK032	211,5	30,4	172,6	27,9	12,9	117,4	1,2	573,8
SK041	418,5	29,9	205,1	31,1	15,0	131,0	1,4	832,0
SK042	200,6	34,2	177,2	30,1	12,5	112,3	1,2	568,1

Emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di granturco in Slovacchia (kg CO_2-eq/t di granturco raccolta, materia secca)

Regione NUTS 2 a norma del regolamento (CE) n. 1059/2003	N_2O suolo		Incorporate			Uso di combustibili	Semi	Totale
	Dirette	Indirette	Fertilizzante	Neutralizzazione	Pesticida			
SK010	70,7	20,7	53,1	12,0	2,7	88,7	1,1	249,0
SK021	67,6	16,6	52,3	10,8	2,7	79,3	0,9	230,1
SK022	98,9	17,5	40,4	11,2	2,2	74,4	0,9	245,4
SK023	73,7	23,1	63,9	14,5	3,3	81,1	1,0	260,5
SK031	166,8	17,7	34,6	10,3	3,2	82,4	1,0	315,9
SK032	95,2	22,8	49,6	13,2	3,1	88,1	1,9	273,1
SK041	174,9	20,8	49,2	12,9	2,7	90,1	1,1	351,7
SK042	82,8	19,3	61,5	13,5	2,7	82,1	1,0	262,8